



SETTORE 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – CENTRALE APPALTI

SERVIZIO: CENTRALE APPALTI

Direttore: Avv. Giuseppe Ragadali

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI COMO Via Vittorio Emanuele II, n.97 - 22100
COMO - www.comune.como.it – SETTORE 8 CULTURA-MUSEI-BIBLIOTECA-TURISMO-SPORT-
RELAZIONI INTERNAZIONALI - Tel. 031/2521 - pec: comune.como@comune.pec.como.it**

ID SINTEL: _____

LETTERA DI INVITO PER RICHIESTA DI MIGLIOR OFFERTA

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DI SERVIZIO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA “VILLA OLMO NIGHTS” ANNO 2023**

RIFERIMENTI DI PROCEDURA:

RUP: Dott.ssa Rossana Tosetti

Tipologia: Concessione di servizi

Termine perentorio per la presentazione delle offerte: _____, ore _____

Seduta di apertura delle offerte: _____, ore _____

Luogo seduta di gara: Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 - Centrale Appalti

Determinazione a contrarre: R.G. n. 286 del 14/2/2023 e successiva determina di integrazione R.G. n. 391 del 22/2/2023

Determinazione indizione gara: R.G. n. _____

CIG: 9648211397

CPV: 92312240-5 Servizi prestati da artisti dello spettacolo

Garanzia provvisoria: non dovuta ai sensi dell'art. 1, co. 4 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120.

Contributo ANAC a carico dell'Operatore Economico: € 35,00

Sopralluogo: non previsto

Lotti: per la tipologia del servizio non è prevista la divisione in lotti.

Clausola compromissoria: ai sensi dell'art. 209 comma 2 D.lgs. 50/2016 si fa presente che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Clausola sociale: non si applica la clausola sociale per assenza di gestore uscente.

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera d'invito
2. Allegati a lettera invito
3. Documentazione tecnica
4. Informativa trattamento dei dati

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia www.ariaspa.it SINTEL e sul Profilo del Committente del Comune di Como reperibile al seguente indirizzo



internet:

"<http://trasparenza.comune.como.it/listabandi/index/anno/2023>" mediante inserimento nel campo "FILTRA" dei seguenti CIG: 9648211397

1. VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE

1.1 VALORE

Il valore stimato della concessione è di € 370.000,00 al netto di IVA, come di seguito specificato:

	Valore della Concessione al netto di IVA (<i>in Euro</i>)	2023
Valore della concessione, al netto di IVA, ai sensi dell'art. 167 c.4 D.lgs. n. 50/2016.	a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;	0
	b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;	110.000,00
	c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;	170.000,00
	d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;	90.000,00
	e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;	0
	f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;	0
	g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.	0
		TOTALE

Nel calcolo del valore stimato della concessione, ai sensi dell'art.167 c.4 del D. Lgs 50/2016, l'Amministrazione comunale ha tenuto conto anche dei dati emergenti dalla rendicontazione di analoga rassegna svoltasi nell'anno 2021, considerando le prestazioni minime previste dal Capitolato descrittivo e prestazionale dell'attuale edizione, oggetto di concessione ed i provvedimenti disposti dall'Ente (cfr. Allegato 5 Piano economico finanziario previsionale PEF).

Si precisa che il valore della concessione stimato dall'Amministrazione ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo l'Amministrazione e, pertanto, non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio in concessione.

1.2 DURATA

La concessione ha la durata dal 1 luglio al 31 luglio 2023. Sono previsti 5 giorni per l'allestimento dal 26 giugno 2023 e 4 giorni per il disallestimento sino al 4 agosto 2023.

Non è prevista opzione di rinnovo. Non è prevista proroga tecnica di 6 mesi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del



Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I requisiti dovranno essere dichiarati mediante la presentazione del DGUE

A) *Requisiti generali (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i):*

A1) Cause di esclusione art. 80 d.lgs. 50/2016. Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente gli operatori economici di cui all'art. 45, co. 1 e co. 2 lettere a), b), c), d), e), f) g) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. invitati a partecipare alla presente procedura negoziata.

A2) La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

B) *Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co.1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i):*

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

C) *Requisiti di capacità economica-finanziaria (Art.83 c.1 lett.b). del D.lgs.50/2016):*

fatturato globale annuo riferito ad uno degli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili antecedenti la procedura di gara pari ad almeno € 220.000,00 al netto dell'iva.

Tale requisito è richiesto al fine di assicurare un grado minimo di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti.

In alternativa al requisito del predetto fatturato al concorrente è consentito, ai sensi dell'art. 165 comma 4 d.lgs. 50/2016, dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante allegazione di apposita dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di impegno a finanziare l'operazione in relazione ai contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario previsionale allegati alla documentazione di gara.

Per istituto finanziatore si intende un istituto di credito od un investitore istituzionale secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

D) *Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art.83 c.1 lett.c. del D.lgs.50/2016):*

aver eseguito, con esito positivo, negli ultimi cinque anni antecedenti la spedizione della lettera di invito (tenuto conto che, nell'ambito dell'intrattenimento, gli anni 2020 2021 sono stati penalizzati dalla pandemia da Covid19) due (2) servizi analoghi a quello della presente procedura ciascuno dei quali di durata continuativa minima di 15 giorni, per enti pubblici o privati di valore complessivo non inferiore ad € 300.000,00. Si precisa che per servizi analoghi si intende: la progettazione, realizzazione e gestione di rassegne di spettacoli/intrattenimenti appartenenti a diverse forme artistiche.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei precedenti articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale ed il requisito di idoneità professionale (iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; iscrizione in albi) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario orizzontale nel suo complesso.

Il requisito di capacità tecnico professionale deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue il contratto in misura prevalente.



5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale (Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) devono essere posseduti dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di informazioni o chiarimenti alla Stazione Appaltante dovranno essere formulate esclusivamente entro il _____ ore _____ per mezzo della funzionalità **“comunicazioni procedura”** sulla piattaforma Sintel di ARIA SPA <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> nell'interfaccia “dettaglio” della presente procedura. **Non sarà dato seguito a richieste di chiarimenti o quesiti pervenuti con modalità diverse.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Entro il medesimo termine i quesiti di interesse generale e relative risposte verranno pubblicate in forma anonima tramite piattaforma SINTEL, sez. “Comunicazioni di procedura”.

Anche tutte le comunicazioni obbligatorie per legge saranno trasmesse agli interessati tramite la funzionalità “comunicazioni procedura” presenti in piattaforma SINTEL, ove la Stazione Appaltante ed i partecipanti hanno eletto domicilio legale.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate sulla piattaforma SINTEL.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Como in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio sopra indicato. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente l'offerta tecnica;**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA SPA <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il suddetto termine perentorio, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.



È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante ed ARIA Spa da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA “AMMINISTRATIVA ”

Il Concorrente, debitamente registrato in SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Nell'apposito campo “**Documentazione amministrativa**” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente firmato digitalmente:

A.1) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE da compilarsi utilizzando preferibilmente il modello in formato elettronico allegato (**Allegato A**) sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile di tutti i soggetti indicati all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i..

Il concorrente può alternativamente compilare il modello DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13/11/2014 di cui al sito di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, od avvalimento, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria;

A.2) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni integrative



contenute nel modello di cui **all'allegato A.1**), sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, o di ricorso all'avvalimento, il modello "dichiarazioni integrative" all. A.1) deve essere compilato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria ad eccezione della lettera c) e c1);

A.3) PATTO D'INTEGRITÀ (Allegato B), obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente in forma digitale.

In caso di concorrenti diversi dall'operatore singolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, od avvalimento, il Patto di integrità deve essere sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento dal legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria;

A.4) Documento "PASSOE" rilasciato da Anac.

Come previsto dalla Delibera ANAC n. 464 del 27/7/2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

In aggiunta, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti il PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c) del Codice, il PASSOE deve riportare il consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione delle prestazioni, in caso di avvalimento anche le imprese ausiliarie.

La stazione appaltante precisa che il PASSOE, che si ottiene previa registrazione a sistema, non rappresenta



giuridicamente una condizione di partecipazione, ma mezzo essenziale per consentire alla stazione appaltante una sicura e celere verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 6 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. B) della delibera ANAC n. 464 del 27/7/2022, il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine perentorio a tal fine assegnato.

A.5) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A.6) GARANZIA PROVVISORIA: la garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 4 legge 120/2020. **Il concorrente è comunque tenuto ad allegare una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

A.7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente allega il contratto di avvalimento contenente, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. **Il contratto di avvalimento dovrà essere digitalmente sottoscritto dal soggetto avvalente e dalla ausiliaria ovvero, in alternativa, essere comunque munito di data certa a pena di esclusione.**

In caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **anche l'impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (all. A) nelle parti di competenza e l'allegato A.1 "dichiarazioni integrative" ad eccezione dei punti c) e c1).**

L'operatore economico (impresa ausiliaria) dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga



verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**Allegato A.3**), **allegando anche il contratto con l'impresa ausiliaria.**

Il concorrente allega, altresì, il **Patto di Integrità (Allegato B)** sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, come da modello contenuto nella documentazione amministrativa degli atti di gara.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

A.8) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Il concorrente in forma associata deve produrre le seguenti documentazioni e dichiarazioni, da rendersi mediante compilazione dell'allegato **A.2**), sottoscritto digitalmente da:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Il concorrente associato deve produrre/rendere le seguenti documentazioni/dichiarazioni:



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- **dichiarazione da rendersi nel modulo A.2 in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la prestazione assunta o la quota di partecipazione all'ATI.**

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la quota di partecipazione.**

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- **dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la prestazione assunta o la quota di partecipazione all'ATI.**
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti/consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre da rendere nel modulo B1;
- **dichiarazione da rendersi nell'allegato A.2) in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la prestazione assunta o la quota di partecipazione.**

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **dichiarazione da rendersi nell'A.2) in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la prestazione**



assunta o la quota di partecipazione.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete da rendere nel modulo A.2, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, irregolarità essenziali non sanabili:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
- la mancata indicazione degli oneri della sicurezza e dell'incidenza della manodopera nei casi previsti dall'art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., l'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione incompleta o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare



l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine ovvero di trasmissione di integrazioni ritenute non idonee a sanare l'irregolarità, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La richiesta di soccorso istruttorio o regolarizzazione/integrazione documentale sarà inviata mediante la piattaforma Sintel sez. "Comunicazioni di procedura" al concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli mediante la stessa piattaforma Sintel.

B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - "BUSTA TECNICA "

Nell'apposito campo relativo all'offerta tecnica presente sulla piattaforma "Sintel", a pena di esclusione, dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente contenente il progetto tecnico che contenga un relazione dettagliata ed esauriente, suddivisa in paragrafi, denominati con riferimento agli elementi di valutazione riportati nella tabella dei punteggi (es. paragrafo A.I – A.II – ecc...), non superiore dimensionalmente a:

facciate: 20 (escluse schede artistiche e altra documentazione tecnica);

carattere: times new roman

dimensione carattere: 12, spaziatura normal

interlinea 1,5, margini minimi 1,5 cm.

Pagine ulteriori rispetto a quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione da parte della Commissione, mentre schede grafiche e/o immagini non contabilizzano nel totale delle facciate.

La concessione viene aggiudicata al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica.

In caso di parità nelle offerte tecniche si proceda tramite sorteggio.

Nello specifico la Relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi, come segue:

A) Direzione artistica e gestione organizzativa

B) Allestimento e disallestimento dell'area

C) Promozione e comunicazione della rassegna

L'offerta deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La Relazione non dovrà indicare o anticipare alcun elemento economico.



Maggiori indicazioni sul contenuto dell'offerta tecnica sono presenti al punto 9.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate nella presente lettera invito.

Eventuali proposte migliorative non devono comportare aumento dei costi di realizzazione e non determineranno compenso aggiuntivo per il servizio.

All’offerta tecnica deve essere allegato nell’apposito campo il “**Modulo Accesso**” con il quale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il concorrente autorizza la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia integrale dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione, che dovrà essere resa avvalendosi dell’apposito modulo messo a disposizione, dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

La mancata presentazione del “Modulo Accesso” verrà considerata come autorizzazione all’accesso a tutti i documenti di gara del concorrente.

Pur non essendo prevista una componente economica, la piattaforma Sintel prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Pertanto, l’operatore economico non deve indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma deve inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno). Tale valore ha solo la funzione di consentire il funzionamento di Sintel.

8. SUBAPPALTO (eventuale)

Si rinvia all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella.

PROGETTO TECNICO punti totali 100/100		
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERIO ⁽¹⁾
TOTALE CRITERIO A punti max. 45		
A – Direzione artistica e gestione organizzativa	<p>I. Il concessionario deve illustrare il progetto artistico della rassegna, indicando il numero e la tipologia di spettacoli e le date proposte che comporranno il calendario della rassegna. Deve essere fornita la scheda artistica di ciascuno spettacolo, contenente la descrizione dettagliata dell'evento, la presentazione degli artisti, la tariffazione dei biglietti.</p> <p><i>Metodologia di valutazione</i> Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dell'offerta artistica proposta, la varietà dei generi rivolta ad un pubblico eterogeneo, le date in cui gli spettacoli sono stati programmati, con riguardo preferibilmente alle giornate di venerdì, sabato e domenica, la fascia di tariffazione dei biglietti prevalente.</p>	D punti 25
	<p>II. Costituisce offerta migliorativa una proposta che preveda un numero di spettacoli, di elevato livello artistico, superiore al minimo previsto, pari a nr. 14 eventi.</p> <p><i>Metodologia di valutazione</i> Saranno valutati gli eventi di qualità aggiunti per ciascuno dei quali andrà presentata una specifica scheda artistica</p>	Q max punti 15 5 punti per ciascuno spettacolo di qualità aggiunto
	<p>III. Il concessionario deve illustrare le modalità organizzative e operative scelte per la gestione delle singole serate di spettacolo, con riferimento alle unità di personale tecnico, di sala e di servizio presenti, nonché al sistema di bigliettazione prescelto.</p> <p><i>Metodologia di valutazione</i> Sarà oggetto di valutazione l'efficacia complessiva dell'assetto organizzativo e operativo individuato dal concessionario.</p>	D punti 5

B – Allestimento e disallestimento dell'area	TOTALE CRITERIO B punti max. 25	
	<p>I. Il concessionario deve illustrare come intende utilizzare gli spazi messi a disposizione all'interno del compendio di Villa Olmo, relazionando sulle caratteristiche e dimensioni dei singoli allestimenti e, specificatamente, sulla tipologia e allestimento del palco coperto, di dimensioni pari a m.12X10, sulle sedute della platea, sull'eventuale angolo <i>beverage</i>, circa la tipologia di transenne e di eventuali ulteriori allestimenti di servizio. La proposta deve essere corredata da planimetria che rappresenti, in maniera chiara, dettagliata ed evidente la distribuzione ed il posizionamento delle strutture.</p> <p><i>Metodologia di valutazione</i> Sarà oggetto di valutazione la modalità di gestione delle componenti dell'allestimento, anche di natura estetica, con riguardo alle soluzioni adottate per il ricovero delle sedute e delle transenne e dell'eventuale area <i>beverage</i>, al termine di ogni evento, in costanza di quotidiana fruizione pubblica del Parco monumentale.</p>	D punti 25
C – Promozione e comunicazione della rassegna	TOTALE CRITERIO C punti max. 30	
	<p>I. Il concessionario deve fornire una descrizione dettagliata del piano di promozione e comunicazione, con indicazione della tipologia e quantità del materiale cartaceo che si intende produrre e dell'area di distribuzione, delle azioni di comunicazione previste on line e off line, del bacino di copertura mediatica, oltre alla bozza del layout grafico per promuovere la rassegna e i singoli eventi</p> <p><i>Metodologia di valutazione</i> Sarà oggetto di valutazione la completezza ed efficacia del piano proposto e la copertura garantita a livello locale e regionale.</p>	D punti 25
	<p>II. Costituisce offerta migliorativa un ampliamento del piano di comunicazione e promozione della rassegna a livello transazionale, che il concessionario deve illustrare con riguardo alle singole azioni proposte.</p> <p><i>Metodologia di valutazione</i> Sarà oggetto di valutazione la completezza ed efficacia della campagna a livello transazionale proposta.</p>	D punti 5

(1) Nella colonna vengono identificati:

- con la lettera D i "Punteggi discrezionali"
- con la lettera Q i "Punteggi quantitativi"

9.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, i coefficienti da moltiplicarsi per il punteggio previsto per il sub criterio in valutazione sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, attribuendo un coefficiente pari a 0 (zero) a offerte prive di



contenuto sostanziale o assolutamente inconsistenti, 1 (uno) a offerte eccellenti, che si distinguono per le soluzioni proposte e punteggi intermedi tra 0 e 1 in funzione della qualità dell'offerta, in relazione alla maggiore coerenza con il progetto e il Capitolato, come di seguito indicato:

Giudizio	Coefficienti	
	da	a
ottimo	0,71	1,00
buono	0,41	0,70
discreto	0,21	0,40
sufficiente	0,01	0,20
insufficiente	0,00	0,00

Si precisa che ai fini del calcolo del punteggio di ciascun elemento di valutazione si terrà conto solo dei primi due decimali del coefficiente risultante dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

È prevista una soglia **minima di sbarramento pari a 51 punti su 100** punti massimi disponibili. Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

10. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (TAR Campania, Napoli, Sez. II n. 957/2020; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV n. 793/2018; TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370, TAR Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665; TAR Puglia Bari, Sez. III n. 1112/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016 n. 4050), nelle gare telematiche svolte ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, per le sedute dedicate alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa ed all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte in seduta pubblica, atteso che le gare telematiche, garantendo la tracciabilità di tutte le fasi, l'inviolabilità delle buste elettroniche e l'incorruttibilità e l'immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurano l'integrità della documentazione e la piena tracciabilità di ogni operazione, le sedute di gara relative alla procedura in



COMUNE DI
COMO

SETTORE 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – CENTRALE APPALTI

SERVIZIO: CENTRALE APPALTI

Direttore: Avv. Giuseppe Ragadali

argomento non saranno pubbliche.

Le operazioni di apertura della documentazione amministrativa inerente le offerte regolarmente pervenute si svolgeranno a cura della Centrale Appalti il **giorno** _____ **alle ore** _____. Verrà data comunicazione tramite la funzione “comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel di eventuali ed ulteriori date di svolgimento di sedute.

Di tali operazioni verrà redatto e pubblicato apposito verbale.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la regolare ricezione delle offerte presentate ed in particolare procederà a

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Committente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All’esito delle verifiche operate sulla documentazione amministrativa verrà adottato e comunicato ai soggetti interessati il provvedimento relativo alle ammissioni ed eventuali esclusioni ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016.

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, qualora lo stesso lo richieda, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» - approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

12. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ed adottato il provvedimento con cui si individuano gli ammessi ed esclusi, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera invito.

La Commissione è tenuta al segreto ex art. 53 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti della documentazione di gara e, nel caso in cui tale documentazione sia stampata o "scaricata", verranno adottate le cautele atte alla custodia della documentazione in modo da garantire il segreto sui relativi contenuti.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati.

Dell'attività svolta dalla Commissione verranno redatti appositi verbali, da cui emergono l'iter logico-giuridico di attribuzione dei punteggi e i punteggi assegnati.

I verbali sono sottoposti al segreto ex art. 53 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e trasmessi, a conclusione dell'attività della Commissione, al Rup.

Successivamente la Commissione procederà all'inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi ottenuti da ciascun concorrente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a dare atto nei verbali della sussistenza di una causa di esclusione in capo al concorrente.

Tra le cause di esclusione che possono essere ravvisate dalla Commissione si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In detti casi, ed in ogni altro caso in cui ricorra una causa di esclusione ravvisata dalla Commissione, il RUP procederà a disporre e comunicare l'esclusione al concorrente ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà redatta apposita graduatoria che verrà comunicata tramite Sintel mediante apposito avviso a tutti gli offerenti. Si fa presente che la graduatoria ha carattere provvisorio in quanto subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti nonché alla verifica della presunzione di anomalia di competenza del Rup.

Si evidenzia che, esaurite le predette verifiche, restano comunque ferme le prerogative del Rup in ordine a quanto previsto dall'art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016.

13. AFFIDAMENTO

L'affidamento a favore del miglior offerente individuato con la procedura di cui alla presente lettera d'invito avverrà con determinazione dirigenziale.



La concessione è stipulata mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini dell'affidamento, la Stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e degli eventuali ulteriori requisiti nella lettera di invito.

E' previsto anche l'affidamento in pendenza della verifica del possesso dei requisiti di legge e nelle more della sottoscrizione della concessione.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Rossana Tosetti, Direttore del Settore 8 – Cultura-Musei-Biblioteca-Turismo-Sport-Relazioni Internazionali.

Il Responsabile del procedimento di gara, in qualità di Presidente del seggio di gara, è l'Avv. Giuseppe Ragadali, Direttore Centrale Appalti.

16. ALTRE DISPOSIZIONI

- Il risultato della procedura in oggetto e l'aggiudicazione saranno resi noti tramite la piattaforma SINTEL e pubblicati sul profilo del committente del Comune di Como.
- La cessione del contratto è vietata all'Impresa aggiudicataria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- Il Comune di Como, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario nonché di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d'interessi.
- Il rapporto contrattuale sorgerà tra il Comune di Como e l'appaltatore.
- Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è la società SI.net Servizi Informatici srl – Referente Dott. Paolo Tiberi – email: rpdp@comune.como.it . Si rinvia per il resto all'informativa sul trattamento dei dati allegati alla presente lettera di invito.
- Il concorrente ha l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (a norma art. 54 D.Lgs. 165/2001 modificato art.1 L.190/2012) approvato dal Comune di Como con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 aprile 2014.
- In caso di discordanza tra i documenti di gara prevale quanto previsto dalla presente lettera invito.
- Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito e negli altri elaborati di gara si rinvia alle vigenti normative in materia.



SETTORE 2 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – CENTRALE APPALTI

SERVIZIO: CENTRALE APPALTI

Direttore: Avv. Giuseppe Ragadali

Il Direttore

Avv. Giuseppe Ragadali

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i

Allegati:

- Allegato A: documento di gara unico europeo (DGUE)
- Allegato A.1: dichiarazioni integrative
- Allegato A.2: dichiarazione ai sensi dell'art. 48, co. 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *(da compilare solo se ricorre il caso previsto nello stesso allegato).*
- Allegato A.3: dichiarazione ai sensi dell'art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *(da compilare solo se ricorre il caso previsto nello stesso allegato).*
- Allegato B: patto d'integrità